

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, CARTOGRAFICO E SIT**
prot. n. 118740 / 07.04.05 / fasc. 2165

del 05/12/2013

COMUNE di LAMA MOCOGLIO
VARIANTE AL RUE 1/2013 adottata con DCC 10/2013

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Premesso

che il Piano Strutturale Comunale del Comune di Lama Mocogno Modena è stato approvato con DCC n. 39 del 11/09/2009;

che il RUE è stato approvato con DCC 26 del 22/04/2009 e quindi modificato con Variante approvata con DCC 34/2012.

Gli elaborati relativi alla **Variente al RUE adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2013**, sono pervenuti con comunicazione prot. N. 3036 del 26/06/2013 e sono stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 71129 del 28/06/2013 per la loro istruttoria ai sensi degli art. 33 e 34 della LR 20/2000.

Si considera che con comunicazione prot. 81577 del 31/07/2013 si sono richieste integrazioni documentali al materiale pervenuto al fine di poter esprimere il parere richiesto.

Sintesi dei contenuti della Variante al RUE

La Variante interviene sul RUE, in conseguenza di una ipotesi di modifica del PSC (fasc. 2164 Comune di Lama Mocogno Procedura di Variante specifica al PSC in forma scritta ai sensi dell'art. 32bis della LR 20/2000, consultazione avviata giusta DCC 9 del 25/03/2013) che vuole scorporare dal PSC l'attuazione delle previsioni dettagliate descritte e quantificate specificatamente dall'Allegato alla relazione illustrativa del PSC "Aree soggette ad incrementi edilizi (negli ambiti consolidati) - relazioni geologiche", di intervenire su alcune di esse e di conseguenza modificare le relative individuazioni cartografiche.

Tale modifica può essere ritenuta congruente con la LR 20/2000 a seguito delle modifiche ad essa apportate con la LR 6/2009 ed in particolare dal comma 2bis dell'art. 29 (Regolamento urbanistici ed edilizio) che recita: *"Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi."*

Si condivide infatti che, all'interno del territorio consolidato, nei limiti del dimensionamento sostenibile individuato dal PSC e che oggi non si modifica; e confermando tutte le prescrizioni di sostenibilità previste dal PSC per le aree medesime (e specificatamente quelle derivanti dalle relazioni geologiche); la puntuale localizzazione delle previsioni insediative oggi individuate come "Aree di incremento edilizio" possa dal PSC essere demandata al RUE esplicitando i limiti entro i quali il RUE medesimo potrà intervenire a modificare o integrare tali previsioni.

Relativamente a tale modifica del PSC è stata attivata, contemporaneamente alla presente Variante al RUE, la procedura di consultazione in forma scritta che sostituisce la conferenza di pianificazione. Relativamente a tale procedura questo servizio, a ciò delegato dal Presidente della Provincia di Modena con atto prot. n. 79121 del 23/07/2013, ha già fornito il proprio contributo istruttorio prot. n. 118721 del 05/12/2013 che alla presente si allega (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale.

RISERVE (art. 33 e art. 34 LR 20/2000)

Richiamato l'allegato contributo istruttorio (Allegato 1), deve rilevarsi che, derivando la presente Variante al RUE dalla sovraordinata Variante al PSC, l'adozione della Variante al PSC appare

elemento imprescindibile e fondante della legittimità della procedura in oggetto.

Appare pertanto necessario che, in primis, si proceda all'adozione della Variante al PSC che: all'interno del territorio consolidato, nei limiti del dimensionamento sostenibile individuato dal PSC e che non si modifica; confermando tutte le prescrizioni di sostenibilità previste dal PSC per le aree medesime (e specificatamente quelle derivanti dalle relazioni geologiche); dimandi al RUE la puntuale localizzazione delle previsioni insediative oggi individuate come "Aree di incremento edilizio", esplicitando i limiti entro i quali il RUE medesimo potrà intervenire a modificare o integrare tali previsioni.

Di conseguenza, noti i limiti e le condizioni di sostenibilità che il PSC imporrà al RUE, sarà possibile, coerentemente, procedere all'adozione della Variante al RUE.

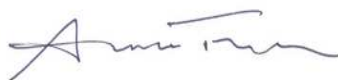
OSSERVAZIONI PRESENTATE AL RUE

Con comunicazione acquisita con prot. 72226 del 02/07/2013 è pervenuta una osservazione da parte di Avv. Elisabetta Guidi e Prof. Brunella Guidi; inerente la modifica inserita in Lama Mocogno, Area di incremento edilizio n. 86. Il Comune vorrà controdedurre, in coerenza con quanto in merito rilevato nell'allegato contributo istruttorio (Allegato 1).

-*-

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla **Variente al RUE adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2013**, si propone che la Giunta Provinciale approvi la presente istruttoria sollevando le riserve in essa contenute.

Istruttore
ing. Amelio Fraulini

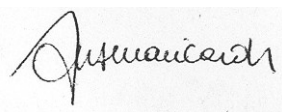


VISTO

Il Dirigente del Servizio

Pianificazione Urbanistica e Cartografia

arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

Contributo Istruttorio prot. n. 118721 del 05/12/2013

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
VARIANTE AL PSC
ART. 32bis LR 20/2000
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO
prot. 118721 del 05/12/2013 (fascicolo 2164)

PREMESSE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E DISCIPLINARI

Si richiama l'art. 32bis della LR 20/2000 "*Procedimento per varianti specifiche al PSC*" il quale prevede che:

"In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare è inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, all'articolo 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento."

Si richiamano quindi l'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2000, n.20 "Conferenze e accordi di pianificazione" e l'articolo 4 della deliberazione del Consiglio Regionale 4 aprile 2001, n.173 "La concertazione nel processo di pianificazione: la conferenza e l'accordo di pianificazione", i quali rispettivamente stabiliscono le finalità e gli obiettivi della conferenza, chiamando i soggetti partecipanti ad esprimere "definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente" che rappresentano legittimamente, delineano altresì i contenuti del Documento Preliminare ed argomentano (comma 4.1 art.4) la funzione della Conferenza di Pianificazione, gli obiettivi, le finalità ed i compiti ad essa attribuiti. In estrema sintesi tali compiti sono:

- costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio quale elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Esso costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità;
- definire i limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile mediante la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria (art.5);
- esprimere valutazioni in merito agli obiettivi ed alle scelte del documento preliminare.

Si richiamano quindi gli articoli 2, 3, 5 della citata deliberazione del Consiglio Regionale 4 aprile 2001, n.173 che trattano delle funzioni, dei contenuti minimi e dei campi di competenza del Quadro Conoscitivo, della Val.S.A.T. e del Documento Preliminare.

Si richiamano altresì i Piani sovraordinati ed i programmi di riferimento rispetto ai quali, ai sensi del comma 2, art.32 L.R. 20/2000, la Provincia può sollevare riserve di conformità al Piano Strutturale Comunale, tra cui, in particolare:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009:

ed i piani e programmi di settore a cui lo stesso PTCP fa esplicito riferimento:

- PLERT – Piano Provinciale per l'emittenza radio televisiva (DCP n. 72 del 14/04/2004)
- PPGR – Piano Provinciale Gestione Rifiuti (DCP n. 135 del 25/05/2005)
- PTRQA – Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Modena (DCP n. 47 del 29/03/2007)
- PFVP – Piano Faunistico Venatorio Provinciale (DCP n. 23 del 06/02/2008)
- PIAE – Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (DCP n. 44 del 16/03/2009)
- POIC – Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (DCP n. 324 del 14/12/2011)

- Piano Provinciale di emergenza di protezione civile (1° e 2° stralcio DCP n.37/2002; 3° stralcio -rischio idrogeologico- DCP n.149/2002; 4° stralcio -rischio industriale- DCP n.134/2004; 5° stralcio -rischio sismico- DCP n.114/2005; 1° aggiornamento del piano stralcio rischio idraulico, DCP n.19 del 04/02/2007; 2° aggiornamento del piano stralcio rischio idraulico, DCP n. 310 del 13/10/2010; 3° aggiornamento Piano Stralcio Rischio Idraulico, DCP n. 90 del 15/5/2013)
- Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile (DCP n.38 del 16/12/1998 e s.m. e i.)
- Studio per la revisione del Programma Provinciale di razionalizzazione delle stazioni sciistiche della Provincia di Modena (DCP n. 185 del 15/12/2003)
- PRIP – Programma rurale integrato della Provincia di Modena (DCP n. 167 del 16/12/2007 e s.m. e i.)

ed inoltre:

- il Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 133 del 1/10/2008;
- il Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n.3337 del 23 dicembre 1996.

Premesso che il Piano Strutturale Comunale di Lama Mocogno è stato approvato con DCC n. 39 del 11/09/2009 e che il RUE è stato approvato con DCC 26 del 22/04/2009 e quindi modificato con Variante approvata con DCC 34/2012.

Considerato che il Comune di Lama Mocogno con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2013 ha provveduto all'adozione di una Variante al PSC, che, coerentemente, ai sensi della LR 20/2000, deve intendersi come assunzione della documentazione inerente la Variante al PSC di che trattasi ai fini dello svolgimento della conferenza di pianificazione semplificata, e che infatti è stata trasmessa dal Comune alla Provincia ai sensi dell'art. 32bis della LR 20/2000 per la procedura di consultazione.

La documentazione è stata trasmessa dal Comune di Lama Mocogno con comunicazione prot. 3037 del 26/06/2013 ed acquisita con prot. 71215 del 28/06/2013.

Sono inoltre pervenuti o sono stati acquisiti i pareri ARPA (favorevole con prescrizioni) e AUSL (favorevole con prescrizioni).

Datosi atto che il Presidente della Provincia di Modena con atto prot. n. 79121 del 23/07/2013 ha delegato alla redazione del contributo istruttorio l'arch. Antonella Manicardi dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica.

Considerato che con comunicazione prot. 81578 del 31/07/2013 si sono richieste integrazioni documentali al materiale pervenuto al fine di poter esprimere il parere richiesto.

Datosi atto che le integrazioni sono pervenute via email e sono state acquisite agli atti con prot. 102015 del 14/10/2013 e sono riferite solo alla Variante al PSC.

Sulla base quindi dei documenti complessivamente prodotti ed acquisiti, si esprime il seguente:

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

ASPETTI PROCEDURALI

Si richiama innanzitutto il comma 1 dell'art. 32bis della LR 20/2000 che definisce l'ambito ristretto al cui interno è consentita la realizzazioni di specifiche varianti al PSC istruite con procedimento semplificato ed in particolare il punto d)

"1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi:

d) varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);
che, con riferimento al richiamato punto e) rimanda al seguente dispositivo:

2. Il PSC in particolare:

e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;

per chiarire che le Varianti specifiche al PSC possono essere istruite con le particolari procedure semplificate dell' art. 32bis soltanto se esse NON interferiscono con la classificazione del territorio comunale in territorio urbanizzato, urbanizzabile, rurale.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante al PSC deriva essenzialmente dalla volontà di scorporare dal PSC l'attuazione delle previsioni dettagliate descritte e quantificate specificatamente dall'Allegato alla relazione illustrativa "Aree soggette ad incrementi edilizi (negli ambiti consolidati) - relazioni geologiche", di intervenire su alcune di esse e di conseguenza modificare le relative individuazioni cartografiche.

Tale modifica può essere ritenuta congruente con la LR 20/2000 a seguito delle modifiche ad essa apportate con la LR 6/2009 ed in particolare dal comma 2bis dell'art. 29 (Regolamento urbanistici ed edilizio) che recita: *"Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi."*

Si condivide infatti che, all'interno del territorio consolidato, nei limiti del dimensionamento sostenibile individuato dal PSC e che oggi non si modifica; e confermando tutte le prescrizioni di sostenibilità previste dal PSC per le aree medesime (e specificatamente quelle derivanti dalle relazioni geologiche); la puntuale localizzazione delle previsioni insediative oggi individuate come "Aree di incremento edilizio" possa dal PSC essere demandata al RUE esplicitando i limiti entro i quali il RUE medesimo potrà intervenire a modificare o integrare tali previsioni.

La Variante ora preordinata ipotizza però che già ora sia il PSC a modificare alcune delle previsioni previgenti, in alcuni casi in coerenza con le strette prescrizioni dell'art. 32bis (e quindi non modificando la classificazione del territorio comunale in territorio urbanizzato, urbanizzabile, rurale); in altri casi invece procedendo impropriamente a modificare tali classificazioni.

Al fine di assicurare la coerenza della variante in oggetto con i disposti dell'art. 32bis della LR 20/2000 tali previsioni dovranno essere espunte.

Si è quindi di fronte ad una ipotesi di variante al PSC che va a modificare alcune specifiche previsioni insediative all'interno del territorio consolidato per poi traslare tutto l'insieme di tali specifiche previsioni di dettaglio (quelle modificate e quelle previgenti e confermate), dalla competenza del PSC a quella, più congrua del RUE.

Ovvero il PSC modifica qualcosa che poi nel PSC non appare.

Si ritiene che tale operazione non appaia del tutto coerente con i disposti della LR 20/2000.

Se infatti, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in questo caso individuate all'interno del territorio consolidato e dettagliate nell'elaborato Allegato alla relazione illustrativa "Aree soggette ad incrementi edilizi (negli ambiti consolidati) - relazioni geologiche" è il RUE che può stabilire, in conformità alle previsioni del medesimo PSC, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi, è anche il RUE che può modificare tali previsioni, in questo senza poter contraddire il vigente PSC che all'art. 64 "Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti consolidati" già prevede una procedura specifica per l'inserimento di ulteriori aree, attraverso la predisposizione del POC, già in conformità alla specifica disposizione del comma 3 dell'art 28 della LR 20/2000¹.

¹ Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti.

Tutto quanto sopra considerato, si ritiene pertanto opportuno che la variante al PSC sia semplificata e limitata specificatamente alla individuazione delle parti del territorio sulle quali il PSC demanda al RUE la definizione della disciplina urbanistica di dettaglio. Tutto ciò è già esattamente individuato proprio dall' Allegato alla relazione illustrativa "Aree soggette ad incrementi edilizi (negli ambiti consolidati) - relazioni geologiche" che quindi esce dal PSC (NTA, Allegati e Cartografie) e diventa un elemento costitutivo del RUE, mantenendo intatte tutte le prescrizioni di sostenibilità che il PSC ha definito per le aree in questione.

Appare quindi coerente che debba essere modificato l'art. 64 "Aree soggette ad incrementi edilizi mediante intervento diretto di nuova costruzione negli ambiti consolidati" ma osservando che in questo caso il RUE "recepisce" le individuazioni cartografiche derivanti dal PSC e non le "individua".

Del pari deve osservarsi che, in coerenza con quanto già stabilito dal PSC e sopra richiamato, il RUE potrà modificare/rettificare tali previsioni, ma non potrà inserirne di nuove, in quanto tale procedura è demandata dalla LR 20/2000 e dallo stesso PSC, al POC.

E' ovvio che, al fine di coordinare i due strumenti (PSC e RUE) si renderà necessaria sia l'adozione della variante al PSC che della conseguente Variante al RUE. Ma è altrettanto ovvio che la Variante al RUE dovrà necessariamente essere successiva alla adozione della Variante al PSC che ne determina i limiti e la sostenibilità².

Sarà quindi con la Variante al RUE che, avendo recepito le previgenti previsioni, esse potranno essere modificate, nel rispetto dei suddetti limiti e vincoli di sostenibilità.

Tutto quanto sopra esplicitato si è quindi proceduto ad un esame delle singole proposte, anche di quelle che il RUE dovrebbe recepire e, nell'ottica di una proficua collaborazione si ritiene di osservare quanto segue.

Le modifiche descritte al capo 2.1:

punto 2.2) introduzione aree soggette ad incrementi edilizi (in ambito consolidato) in varie località, individuate ai punti:

b) Lama Mocogno: area 3,

c) Lama Mocogno: area 86;

punto 4) Modifiche relative alle perimetrazioni degli ambiti urbani consolidati, individuate ai punti:

punto 4.1) rettifica confine nord ambito AC4,

punto 4.2) Ampliamento ambito consolidato Ac1;

al punto 9) Recepimento Accordo pubblico - privato Montecerreto;

(salvo altre)

modificano la classificazione del territorio comunale in territorio urbanizzato, urbanizzabile, rurale; e quindi al fine di assicurare la coerenza della variante in oggetto con i disposti dell'art. 32bis della LR 20/2000 dovranno essere espunte.

Si osserva inoltre, in riferimento alle modifiche b) Lama Mocogno: area 3, c) Lama Mocogno: area 86; che la relazione illustrativa rimanda a relazioni geologiche. In realtà è pervenuta solamente la relazione geologica relativa all'area 3, e relative integrazioni.

Su tale elaborato è stato richiesto parere al competente servizio geologico che, con comunicazione prot. 106898 del 29/10/2013, ha espresso parere non favorevole ritenendo "la documentazione geologico tecnica e sismica non assentibile". Il parere integrale è allegato alla presente istruttoria per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1). Si osserva inoltre che il PTCP comma 5 art. 15, lega la possibilità di inserire, in aree interessate da frana quiescente, interventi di non rilevante estensione; alla dimostrazione dell'esistenza di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti. Tale fattispecie è non verificata dalla struttura del dimensionamento del PSC di Lama Mocogno, che si riserva e demanda al POC una quota del dimensionamento da localizzare con specifiche procedure.

Per quanto attinente le altre proposte di modifica al PSC si osserva quanto segue.

² Si fa qui esplicito riferimento alla pratica fascicolo 2165, Comune di Lama Mocogno Variante al RUE adottata con DCC 10 del 25/03/2013.

Modifica capo 2.1 punto 8) rispetto depuratore. Le distanze di rispetto dai depuratori sono previste dalla legge e costituiscono a tutti gli effetti un'area soggetta a vincolo di inedificabilità, che non dipende dalla individuazione cartografica di piano. Si richiama pertanto al rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

Modifica capo 2.2 punto 1) Art. 35 sistema forestale boschivo. Il punto e.1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 definisce "intervento di nuova costruzione" l'ampliamento dei fabbricati esistenti all'esterno della sagoma esistente. Appare quindi chiaro che l'inserimento di tale tipo di intervento all'interno del sistema forestale e boschivo appare non congruente con le vigenti norme di PTCP (art. 21 comma 6)

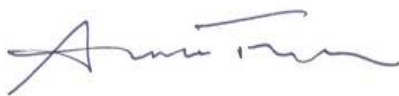
Modifica capo 2.2 punto 5) Art. 64 Aree soggette ad incrementi edilizi. Si richiama quanto esplicitato in premessa.

Modifica capo 2.2 punto 6) Art. 64bis Dimensionamento del piano. Dovrà essere coordinato in funzione ed in coerenza di quanto in premessa e di cui al punto precedente.

Modifica capo 2.2 punti 7) Art. 72ter, 8) Art. 82bis comma 3³, 9) Art. 82 ter; che trattano tutti della realizzazione di elementi "amovibili". La nozione di inserimento di un elemento "amovibile" non può essere disgiunta da quella di temporaneità dell'inserimento stesso e quindi dalla sua "precarietà", come definita dalle vigenti normative. Dovranno quindi integrarsi le definizioni chiarendo che si tratta esclusivamente di elementi amovibili, temporanei e in definitiva precari, a norma di legge.

Modifica capo 2.2 punto 10) Art. 82quater Ambiti di valorizzazione paesaggistica delle borgate. La modifica proposta, presumibilmente per un mero errore di coordinamento, va ad incidere, eliminando la prescrizione "PREVIO POC" sulla possibilità prevista dagli articoli richiamati⁴ di individuare nuove previsioni insediative, nei limiti e con le condizioni di sostenibilità prescritti dal PSC. E' ovvio che il rimando al POC non è in questo caso eliminabile, al fine di garantire la coerenza ed il coordinamento tra PSC/POC e RUE, e dovrà essere mantenuto.

Il Funzionario
U.O. Pianificazione Urbanistica
Ing. Amelio Fraulini



il Dirigente
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Arch. Antonella Manicardi



³ la relazione illustrativa cita, per errore, il comma 4.

⁴ si cita dalle NTA del PSC di Lama Mocogno, art. 82 bis comma 4 "Nelle borgate di pregio storico-testimoniale-ambientale è demandata al POC l'individuazione di aree nelle quali, in deroga al precedente comma 3, saranno possibili eventuali puntuali e limitati interventi di incremento delle superfici esistenti riferibili a edifici privi delle caratteristiche storico-testimoniali-ambientali."

ALLEGATO 1

Parere Servizio Geologico prot. 106898 del 29/10/2013



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

U.O. GEOLOGICO

tel. 059/209609 - fax 059/343706

Classifica 07-04-05 fasc.2164/2013. **PROT 106898**

Modena, 29/10/2013

Alla cortese attenzione di

5.7.0 - Pianificazione urbanistica, Cartografico e sistemi informativi territoriali

MENABUE CARLA

5.7 - Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica
MANICARDI ANTONELLA

5.7.0 - Pianificazione urbanistica, Cartografico e sistemi informativi territoriali

FRAULINI AMELIO

Oggetto: COMUNE DI LAMA MOCOGNO: VARIANTE AL PSC. PARERE GEOLOGICO E SISMICO.

PREMESSE

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *"esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)"*.
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...);

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”;
- Deliberazione di Consiglio provinciale n.82 del 18/04/2008 “Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle “zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità” e delle “zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità” e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 15, e art. 16 delle norme di attuazione del PTCP - Approvazione”.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Lama Mocogno, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante al PSC è costituita da un rapporto geologico-tecnico e sismico del marzo 2011 e successiva integrazione dell’ottobre 2011 a firma del Dr. G. Masotti.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PSC.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area di intervento ricade in “Aree interessate da frane quiescenti”.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PSC.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell’area interessata dalla variante al PSC con 2 indagini sismiche a rifrazione e MASW con calcolo del valore di Vs30 in funzione di quali è stata



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata). Non sono state effettuate ulteriori indagini geognostiche.

E' stata effettuata anche l'analisi della risposta sismica locale, mediante l'utilizzo dell'input sismico di riferimento (contenuto nella DAL 112/2007) e la modellazione numerica monodimensionale, che ha permesso di definire, gli spettri di risposta ed i valori dei fattori di amplificazione di FA PGA e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec.

L'area di intervento ricade all'interno della perimetrazione della frana quiescente dell'abitato di Lama Mocogno; la relazione geologico-tecnica e sismica e successiva integrazione prodotta dal tecnico incaricato non definisce comunque in maniera esaustiva gli spessori della coltre e del substrato (manca una approfondita campagna di indagine geognostica) e delle geometrie presenti ed effettua solo in parte le opportune verifiche di sicurezza, in condizione statiche, non dimostrando completamente la non influenza negativa dell'intervento sulle condizioni di stabilità del versante.

Preso atto che con insediamenti di una certa consistenza in queste situazioni si richiede solitamente il monitoraggio strumentale del corpo franoso al fine di definire e meglio comprendere il cinematisimo del fenomeno, si da atto comunque che le integrazioni, effettuate dopo il primo parere negativo dell'Amministrazione provinciale (*Del. di Giunta provinciale n. 379 del 4 agosto 2009 e istruttoria prot.75916 / class. 18.2.1.1 / fasc.121 del 3 agosto 2009*) hanno permesso una migliore conoscenza del sito in oggetto.

Resta il fatto però che in assenza di una esaustiva indagine geognostica e di un monitoraggio specifico, vanno meglio definite le seguenti questioni non sviluppate nella relazione tecnica:

- La definizione del modello litostratigrafico locale si basa su indagini geognostiche del tutto insufficienti (in relazione alla dimensione del fenomeno franoso le 4 prove penetrometriche dinamiche leggere (DPL), spinte soltanto fino a -3.0 m dal p.c., non appaiono rappresentative), seppur integrate con opportune indagini geofisiche; la corretta definizione del modello litotecnico non può pertanto prescindere da una esaustiva conoscenza della stratigrafia del sottosuolo. Il cap. 16 della relazione tecnica "Modello litostratigrafico locale e caratterizzazione geotecnica" non definisce in maniera chiara le corrette geometrie dei materiali presenti e non è chiaro comprendere cosa si intende con "...valori caratteristici strutture di fondazione posate tra...". Inoltre le opere fondazionali delle eventuali strutture da realizzare non vengono definite....."si ritengono in via preliminare idonei sistemi di fondazione del tipo a trave continua o a platea.....anche se considerata la presenza di una frana quiescente in corrispondenza del lotto è necessario realizzare sistemi di fondazione del tipo su pali...."

- le verifiche di sicurezza sull'intero pendio sono condotte secondo il metodo all'equilibrio limite di Bishop (quindi si suppone circolari anche se non esplicitamente espresso); appare opportuno ai fini della completezza dell'analisi prendere in considerazione superfici di scivolamento non solo circolari ma anche composite al fine di evidenziare eventuali criticità non riscontrate con le sole superfici circolari (non individuando in maniera certa la potenziale superficie di scivolamento è opportuno effettuare le verifiche lungo le superfici cinematicamente possibili ed in numero sufficiente); la rappresentazione grafica delle verifiche di stabilità appare poco leggibile, infatti sarebbe opportuno rappresentare nei disegni anche le sole superfici con $F_s < 1.1$ che non soddisfano la normativa vigente. Infine si sottolinea come manchi del tutto l'analisi di stabilità in condizioni dinamiche (sismiche).

- verifiche di sicurezza localmente lungo gli strati deboli più superficiali per evidenziare le eventuali criticità, criticità che si possono innescare durante la fasi di sbancamento in corso



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

d'opera del lavoro necessarie per la realizzazioni delle opere in progetto;

- definire in maniera dettagliata le opere di sistemazione della porzione di monte del versante in oggetto, suggerite dallo stesso tecnico incaricato, nella relazione integrativa. A tal proposito non appare chiaro e non è opportunamente esplicitato il perché si ritiene opportuno adottare tipologie di fondazione differenti per le strutture in progetto e per le opere di sostegno del versante;

- Nel cap. 18 "*Conclusioni e prescrizioni generali*" si afferma che non sono "*presenti aree con dissesti in atto o potenziali*". Tale dicitura appare fortemente in contrasto e contraddittoria con quanto affermato precedentemente. E' opportuno pertanto esprimersi in maniera certa sulla presenza o meno di depositi di frana.

Le integrazioni sopra richieste servono per definire la corretta profondità di incastro delle opere di fondazione e quindi la tipologia fondazionale in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dalle opere stesse; in assenza di valutazioni puntuali e dettagliate sull'incastro delle fondazioni e vista la presenza di strati superficiali di spessore variabile con caratteristiche geotecniche scadenti è opportuno definire una corretta valutazione dell'interazione terreno struttura che possa permettere la corretta valutazione della non pericolosità dell'intervento. In tal senso manca quindi una dichiarazione certa di fattibilità dell'intervento.

Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni del marzo e ottobre 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 112/2007 e all'approvazione del P.T.C.P.2009, **non documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **non ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di III livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica della variante al PSC in comune di Lama Mocogno, Modena, **è non assentibile per le seguenti motivazioni:**

- manca una esaustiva indagine geognostica necessaria a definire in maniera precisa e puntuale i rapporti litostratigrafici presenti e ad individuare in maniera certa gli spessori della coltre di frana;
- le verifiche di sicurezza sull'intero pendio devono essere condotte prevedendo l'ipotesi di superfici di scivolamento non solo circolari ma anche composite al fine di evidenziare eventuali criticità non riscontrate con le sole superfici circolari (non individuando in maniera certa la potenziale superficie di scivolamento è opportuno effettuare le verifiche lungo le superfici cinematicamente possibili ed in numero sufficiente);
- le verifiche di sicurezza devono essere condotte sia in condizioni statiche che dinamiche (sismiche);
- mancano le verifiche di sicurezza localmente lungo gli strati deboli più superficiali per evidenziare le eventuali criticità, criticità che si possono innescare durante la fasi di sbancamento in corso d'opera del lavoro necessarie per la realizzazioni delle opere in progetto;



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

- manca la definizione dettagliata delle opere di sistemazione della porzione di monte del versante in oggetto;
- manca una dichiarazione certa di fattibilità dell'intervento.

Dott. Geol. Lorenzo Del Maschio

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Protocollo n. _____ del _____